

COMUNICATO

(IN GU 7 MAGGIO 2003, N. 104)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA CHIESTA DAL GIUDICE DEL LAVORO DI MILANO

DOTT. IANNIELLO NELLA CAUSA DI LAVORO 8313/01 –  
BRAMBILLA CONTRO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
+ 2 UD. 23 MAGGIO 2002, CONCERNENTE L'ESISTENZA  
DELL'AREA QUADRI NEL COMPARTO SCUOLA

A seguito del parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2003 dal Consiglio dei Ministri sull'ipotesi di accordo relativa all'interpretazione autentica concernente l'esistenza dell'area quadri nel comparto scuola, sottoscritta il 20 giugno 2002, nonché della certificazione positiva della Corte dei conti del 20 marzo 2003, il giorno 8 aprile 2003 alle ore 10,30 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo.

L'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato);

le Confederazioni sindacali:

CGIL (firmato);  
CISL (firmato);  
UIL (firmato);  
CONFSAL (firmato);

le Organizzazioni sindacali:

CGIL Sns (firmato);  
CISL/Scuola (firmato);  
UIL/Scuola (firmato);  
CONFSAL-SNALS (firmato);

Premesso che il tribunale civile di Milano - Sezione Lavoro, in relazione alla causa di lavoro n. 8313/01, nella seduta del 24 maggio 2002 ha ritenuto che, per poter definire la controversia di cui al giudizio, le parti firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro debbano esprimersi circa eventuali possibili modifiche dello stesso CCNL;

Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001.

Le parti firmatarie dei relativi CCNL sottoscrivono il seguente accordo di interpretazione autentica circa la categoria «quadri» nel comparto scuola, nel testo che segue:

*«Le parti convengono che alla sottoscrizione del contratto in questione non è stata prevista la categoria "quadri" che, pertanto, allo stato non esiste».*

COMUNICATO

(IN GU 7 MAGGIO 2003, N. 104)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 23 DEL CCNL 4 AGOSTO 1995  
DEL COMPARTO SCUOLA, RICHIESTA DAL GIUDICE DEL LAVORO DI PALMI,  
SOTTOSCRITTA IN VIA DI IPOTESI IL 30 SETTEMBRE 2002,  
ED IN VIA DEFINITIVA IL 7 APRILE 2003, ALLE ORE 10,30

Interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 4 agosto 1995 del comparto scuola, richiesta dal giudice del lavoro di Palmi, sottoscritta in via di ipotesi il 30 settembre 2002, ed in via definitiva il 7 aprile 2003, alle ore 10,30

Le parti sottoscrivono l'allegata interpretazione autentica tra ARAN. Nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato), ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL (firmato)      CGIL/Scuola (firmato)  
CISL (firmato)      CISL/Scuola (firmato)  
UIL (firmato)      UIL/Scuola (firmato)  
CISAL (firmato)      GILDA/UNAMS (firmato)  
USPPI (firmato)

Vista l'ordinanza con cui il giudice del lavoro di Palmi ha chiesto, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, l'interpretazione autentica dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 1995 del comparto scuola, le parti concordano quanto segue:

*l'istituto giuridico della dispensa dal servizio per assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, prevista dall'art. 512 del testo unico n. 297/1994, non è stata disapplicato dall'art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, del CCNL 4 agosto 1995 del comparto scuola. Infatti quest'ultimo articolo ha solamente stabilito, aggiuntivamente rispetto al dettato del citato art. 512 del testo unico n. 297/1994, che, ricorrendo l'ipotesi, si paghi al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso. Peraltro il comma 4 dell'art. 23, nel riferirsi al precedente comma 3, intende esclusivamente richiamare le modalità con le quali viene disposto l'accertamento.*